

Legge di stabilità 2012 - La mappa di Edoardo Racca

Articolo	Oggetto	Sintesi
1	Risultati differenziali	L'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2012 e per i due anni successivi, 2013 e 2014, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).
2	Gestioni previdenziali	L'articolo 2 definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989. Introduce un'apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all'INPDAP, in analogia con quanto previsto per l'INPS.
3	Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri	L'articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla legge. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi e viene specificata la quota parte delle riduzioni che incidono sulle spese predeterminate per legge.
4	Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri	<p>L'articolo 4 propone le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i commi da 2 a 6 incidono sulle spese non rimodulabili del Ministero degli Affari Esteri; • i commi da 7 a 26 incidono sulle spese non rimodulabili del Ministero dell'Interno; • i commi 28 e 29 modificano la copertura per le spese riguardanti il rimborso dell'accisa sul carburante e la deduzione forfetaria di spese per i trasportatori; • i commi da 30 a 35 rideterminano i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF) e sopprimono le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari; • i commi 36 e 37 trasformano dal 1° gennaio 2012 il Garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico; • il comma 38 riduce le spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; • i commi 39 e 40 dettano disposizioni riguardanti un concorso già bandito per la copertura di posti vacanti presso le commissioni tributarie; • il comma 41 modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo; • il comma 42 disciplina le ipotesi di diritto al rimborso della pubblica amministrazione delle spese processuali calcolate con il tariffario forense; • il comma 43 dispone che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile con prescrizione quinquennale e decorre dalla data in cui il fatto (dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita) si è effettivamente verificato; • il comma 44 sopprime alcune indennità e rimborsi attualmente vigenti in relazione al trasferimento dei dipendenti statali, a esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico; • il comma 45 istituisce un diritto di segreteria quale contributo per le spese delle procedure concorsuali per il personale dirigenziale delle pubblica

		<p>amministrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 46 detta una disposizione finalizzata a razionalizzare e consentire il pagamento diretto dei canoni di locazione, censi, canoni, livelli ed altri oneri dovuti da parte delle amministrazioni statali; • il comma 47 destina risorse all'Amministrazione economico-finanziaria; • i commi 48 e 49 precludono alle Autorità amministrative indipendenti la corresponsione di emolumenti volti ad operare perequazioni al personale della pubblica amministrazione presso di esse comandato, distaccato o in analoga posizione; • il comma 50 modifica l'articolo 53, comma 3, della legge n. 449 del 1997, in materia di finanziamento del servizio postale universale; • il comma 51 riduce le autorizzazioni legislative di spesa finanziate dalla Cassa depositi e prestiti relative a una serie di interventi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge, che riguardano sostanzialmente interventi concernenti alcune calamità naturali; • i commi da 52 a 55 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; • i commi da 56 a 64 concorrono al raggiungimento di obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; • i commi 65 e 66 recano interventi tesi alla riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l'imposizione all'INPS, INPDAP e INAIL di specifiche misure di razionalizzazione organizzativa da porre in essere per ridurre le loro spese di funzionamento entro soglie prestabilite; • i commi da 67 a 83 riguardano riduzioni di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; • il comma 68 riduce il numero dei dirigenti scolastici e dei docenti dei quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica; • il comma 69 innalza da 500 a 600 il numero di alunni al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti con incarico a tempo indeterminato; • il comma 70 dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che agli istituti scolastici non possa essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; • il comma 71 stabilisce che il riscontro di regolarità amministrativo contabile presso le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è effettuato da due revisori dei conti; • il comma 73 stabilisce che gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti per il personale delle istituzioni AFAM; • i commi da 74 a 77 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); • il comma 78 riduce il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari; • il comma 79 stabilisce che le disposizioni dei commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro; • il comma 80 stabilisce che - in caso di esonero del direttore didattico nelle istituzioni AFAM dalle attività didattiche - l'istituzione individua un posto da rendere indisponibile all'interno dell'organico del personale docente; • il comma 81 dispone l'accantonamento di posti di assistente tecnico negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; • il comma 82 istituisce dal 2012 il "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", in cui affluiscono le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • il comma 83 prevede un possibile incremento delle risorse da assegnare al settore scolastico; • i commi 84 e 85 riguardano riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici di detto Ministero; • i commi da 86 a 93 concorrono al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero della salute, mediante riduzione dello stanziamento previsto per l'attività di ricerca sanitaria e modifiche al regime di assistenza sanitaria in favore del personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; • i commi da 94 a 98 riguardano il personale e le spese del Ministero della Difesa; • il comma 100 riduce la spesa per gli interventi del settore aeronautico; • il comma 101 riduce gli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato dalle Regioni nell'edilizia sanitaria; • il comma 102 estende alle Camere di commercio alcune riduzioni di spesa già previste per le altre pubbliche amministrazioni; • il comma 103 reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli Enti locali e delle aziende speciali delle Camere di commercio.
5	Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici	L'articolo 5 riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia. In particolare stabilisce che dal 2026 la pensione di vecchiaia può essere liquidata solo a chi abbia un'età pari o superiore a 67 anni.
6	Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici	L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato a uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società di gestione del risparmio anche di nuova costituzione. Precisa che i proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.
7	Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli	<p>L'articolo 7 dispone l'alienazione a cura dell'Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro.</p> <p>L'articolo 7 dispone altresì che anche le Regioni, le Province e i Comuni possono vendere i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, con la possibilità di avvalersi dell'Agenzia del Demanio. Precisa che i proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.</p>
8	Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali	L'articolo 8 abbassa i limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli Enti locali e delle Regioni.
9	Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	L'articolo 9 introduce modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita da ultimo con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il referendum abrogativo del giugno 2011. Le modifiche riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli Enti locali in relazione alle decisioni sull'affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l'ambito di applicazione della disciplina.
10	Riforma degli ordini professionali e società	L'articolo 10 dispone la delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Disciplina l'esercizio delle

	tra professionisti	professioni in forma societaria e abroga la precedente disciplina delle associazioni professionali.
11	Programmazione della ricerca e premialità	L'articolo 11 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca. Tale coerenza può essere assicurata all'atto della ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi proposti dagli stessi enti anche in modo congiunto.
12	Fondo nuovi nati	L'articolo 12 estende agli anni 2012, 2013 e 2014 le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati. L'accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, alle famiglie, i cui figli siano nati o siano stati adottati nell'anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni.
13	Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa	I commi da 1 a 4 dell'articolo 13 apportano modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali contenuta nell'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge n. 185 del 2008. Il comma 5 introduce nuove disposizioni all'articolo 193 del nuovo codice della strada volte ad integrare le procedure per l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore.
14	Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini	L'articolo 14 contiene disposizioni tese a incidere sugli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese. In particolare estende sperimentalmente a tutto il territorio nazionale e fino al 31 dicembre 2013 la disciplina delle "zone a burocrazia zero" previste dall'articolo 43 del decreto legge n. 78 del 2010 solo per il Meridione d'Italia. Affida la competenza esclusiva a emanare provvedimenti amministrativi all'Ufficio Locale del Governo. Quest'ultimo è presieduto dal prefetto ed è composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante della Città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del Comune interessato ed è istituito su richiesta della Regione in ciascun capoluogo di provincia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 14 esclude dall'applicazione della "burocrazia zero" i provvedimenti di natura tributaria, quelli concernenti la tutela della salute o la sicurezza pubblica e le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. Fa salvo quanto previsto dal Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Abolisce il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso l'abrogazione dell'articolo 7 della legge n. 110 del 1975. Reca disposizioni di semplificazione anche contabile in favore delle imprese. Modifica la disciplina dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente - da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. Sostituisce nelle società a responsabilità limitata il collegio sindacale con un sindaco unico. Integra la disciplina civilistica dell'articolo 2397 del codice civile disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico. Riconosce alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie in circostanze determinate. Introduce norme di semplificazione alle procedure di autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10 del codice della strada.

15	Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse	<p>L'articolo 15, comma 1, reca norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. A tale scopo viene modificato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa.</p> <p>Il comma 2 introduce il divieto di porre in essere, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.</p>
16	Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici	<p>L'articolo 16 introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 1 sostituisce l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche; • il comma 2 applica la nuova disciplina dell'articolo 33 anche nei casi di liquidazione degli enti dissestati di cui all'articolo 15 del decreto legge 98/2011; • il comma 3 stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
17	Semplificazione procedimento distretti turistici	L'articolo 17 modifica la normativa sui Distretti turistici semplificando la procedura della loro delimitazione territoriale.
18	Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione	L'articolo 18 prevede agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari per realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Si tratta sostanzialmente di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale.
19	Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda	L'articolo 19 reca interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda. Contiene la dichiarazione di area di interesse strategico nazionale delle aree e dei siti del Comune di Chiomonte, individuati per la realizzazione del cantiere della galleria geognostica e del tunnel di base della linea. Dispone una sanzione penale per chi si introduce abusivamente nelle aree suddette, prevedendo l'irrogazione della pena di cui all'articolo 682 del codice penale (ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato).
20	Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.	L'articolo 20 modifica il comma 7 dell'articolo 36 del decreto legge 98/2011 stabilendo che la cessione delle partecipazioni detenute dall'ANAS non avvenga a titolo gratuito ma al valore netto contabile risultante al momento della cessione ed esente da imposte e tasse.
21	Finanziamento opere portuali	L'articolo 21 dispone la possibilità di utilizzare, per il solo anno 2012 e a integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le infrastrutture portuali.
22	Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi	<p>L'articolo 22 detta una serie di norme in materia di apprendistato, contratto di inserimento delle donne, contratti part-time e telelavoro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i commi 1 e 2 intervengono in materia di apprendistato; • il comma 3 modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento ed estende tale procedura anche alla determinazione delle aree per le quali

		<p>trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici previsti dalla normativa statale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 4 reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, al fine di introdurre semplificazioni procedurali; • il comma 5 reca alcune misure tese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità; • il comma 6 dispone il riconoscimento di agevolazioni fiscali e retributive ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti; • il comma 7 consente alle Regioni di disporre la deduzione dall'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività; • il comma 8, nell'ottica di accelerare l'operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011), fissa i termini entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d'imposta; • il comma 9 dispone alcuni interventi per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e per la semplificazione della gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo.
23	Fondo di rotazione per le politiche comunitarie	L'articolo 23 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca.
24	Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali	L'articolo 24, comma 1, dispone che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziare per le agevolazioni fiscali, previste dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. Il comma 2 reca disposizioni volte ad agevolare le assunzioni presso il MIBAC.
25	Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile	<p>L'articolo 25 reca una serie di disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile.</p> <p>In particolare il comma 1, lettera a), modifica il primo comma dell'articolo 125 del codice di procedura civile sostituendo la previsione relativa alla necessità che il difensore indichi, negli atti ivi richiamati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax con la previsione per cui dallo stesso dovrà essere indicato il solo indirizzo di posta certificata comunicato al proprio ordine.</p> <p>Le successive lettere b) e c) abrogano il terzo comma dell'articolo 133 e il terzo comma dell'articolo 134 del codice di procedura civile, relativi alla comunicazione delle ordinanze e delle sentenze.</p> <p>La lettera d) interviene sull'articolo 136 del codice di procedura civile sostituendo il secondo e il terzo comma del medesimo e abrogando il quarto comma. Tali modifiche sono volte ad attribuire carattere prioritario al ricorso alla posta certificata per tutte le comunicazioni che avvengono nel processo, prevedendo solo in via subordinata e residuale il ricorso all'uso del telefax o</p>

		<p>alla notifica per mezzo dell'ufficiale giudiziario.</p> <p>Le lettere e), f) e g) intervengono rispettivamente sugli articoli 170, 176 e 183 del codice di procedura civile effettuando alcune abrogazioni dettate prevalentemente da esigenze di coordinamento.</p> <p>La lettera i) modifica l'articolo 366 del codice di procedura civile con la finalità di favorire il ricorso alla posta elettronica certificata anche nell'ambito del processo davanti alla Corte di cassazione.</p> <p>La lettera l) modifica l'articolo 518 del codice di procedura civile relativo alla forma del pignoramento attribuendo, ai fini della trasmissione del processo verbale del pignoramento, carattere prioritario all'uso della posta certificata.</p> <p>Il comma 2, sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modifica in particolare gli articoli 173-bis e 173-quinquies, relativi alla procedura di espropriazione immobiliare, con la finalità anche in questo caso di attribuire carattere prioritario all'uso della posta certificata.</p> <p>Il comma 3 interviene invece sulla legge n. 53 del 1994 che disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, modificando gli articoli 1, 3, 4 e 5 della stessa legge 53, con l'intento di favorire il ricorso alla posta elettronica certificata.</p> <p>Il comma 4 introduce una sanzione in caso di mancato rispetto dell'obbligo a carico degli ordini e dei collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e i relativi indirizzi di posta elettronica certificata.</p> <p>Infine il comma 5 stabilisce che le disposizioni introdotte dal presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della presente legge di stabilità.</p>
26	<p>Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello</p>	<p>L'articolo 26 dispone – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – l'estinzione dei procedimenti civili davanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Corte di Cassazione, qualora riguardino ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009); • alle Corti d'appello, qualora pendenti da più di due anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.
27	<p>Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello</p>	<p>L'articolo 27 novella il codice di rito civile con lo specifico obiettivo di accelerare lo svolgimento dei procedimenti di appello.</p> <p>La lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 interviene sull'articolo 283 del codice di procedura civile, il quale prevede che il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospenda in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. In particolare, la lettera a) aggiunge un nuovo comma all'articolo 283 del codice di procedura civile con cui viene stabilito che, se la predetta istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.</p> <p>La successiva lettera b) modifica l'articolo 350 del codice di procedura civile, prevedendo – ferma restando la regola generale della trattazione collegiale</p>

		<p>della causa – che il presidente del collegio possa delegare uno dei componenti del collegio per l’assunzione dei mezzi istruttori.</p> <p>La lettera c) interviene invece sull'articolo 351 del codice di procedura civile che, al primo comma, dispone che sull'istanza prevista dall'articolo 283 volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado il giudice dell'appello provveda con ordinanza nella prima udienza. In particolare, la lettera c) esclude l'impugnabilità di tale ordinanza e aggiunge un ulteriore comma all'articolo in questione con il quale si stabilisce che, nella prima udienza, il giudice dell'appello se ritiene la causa matura per la decisione può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se per la decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado è già stata fissata l'udienza, il giudice dell'appello fissa un'apposita udienza nel rispetto dei termini a comparire.</p> <p>La lettera d) modifica quindi l’articolo 352 del codice di procedura civile, estendendo espressamente al giudizio di appello la possibilità che la causa venga decisa – oltre che secondo il tradizionale modello della decisione che segue lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – anche secondo il modello disciplinato dall’articolo 281-sexies (che prevede la lettura contestuale in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).</p> <p>La lettera e) interviene sull'articolo 431 del codice di procedura civile con riferimento alla disciplina dell'esecutorietà della sentenza di primo grado nel processo del lavoro. In particolare, la lettera e) - in correlazione con l'intervento effettuato dalla lettera a) sull'articolo 283 del medesimo codice di procedura civile - aggiunge un nuovo comma all'articolo 431 con cui si stabilisce che, se le istanze volte ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado (previste rispettivamente dal terzo e dal sesto comma dell'articolo 431) sono inammissibili o manifestamente infondate, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.</p> <p>La lettera f) interviene invece sull'articolo 445-bis del codice di procedura civile stabilendo che la sentenza pronunciata all'esito del conseguente giudizio è inappellabile.</p> <p>Infine il comma 2 stabilisce che le disposizioni introdotte dal presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012.</p>
28	<p>Modifiche in materia di spese di giustizia</p>	<p>L'articolo 28 modifica la disciplina del contributo unificato contenuta nel testo unico delle spese di giustizia di cui al DPR n. 115 del 2002), prevedendo l’aumento di alcuni degli importi dovuti.</p> <p>In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 13 del citato testo unico aumentando del 50 per cento il contributo unificato nei giudizi di impugnazione e raddoppiandolo nei processi davanti alla Corte di Cassazione.</p> <p>La lettera b) sostituisce il comma 3 dell’articolo 14 del testo unico. Il nuovo comma 3 stabilisce che la parte di cui al comma 1 del medesimo articolo 14, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al pagamento di un autonomo</p>

		<p>contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 28 stabilisce che il maggior gettito derivante dalle modifiche in questione sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato con separata contabilizzazione per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.</p> <p>Infine il comma 3 stabilisce che la disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della presente legge di stabilità.</p>
29	<p>Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>L'articolo 29 riguarda l'autorizzazione alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja". Esso dà carattere permanente alle spese originariamente previste per un triennio a titolo sperimentale.</p>
30	<p>Patto di stabilità interno</p>	<p>L'articolo 30, al comma 1, apporta modifiche ai commi 12 e 12-quater dell'articolo 1 del decreto legge di stabilizzazione finanziaria n. 138 del 2011, volte a rendere immediatamente applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali per il 2012 connessa alle entrate derivanti dall'addizionale sui redditi delle imprese energetiche, la cosiddetta "Robin Tax".</p> <p>I successivi commi da 2 a 6 recano modifiche a quella parte di disciplina del patto di stabilità interno, introdotta dalla manovra finanziaria adottata con i due decreti legge estivi n. 98 e n. 138 del 2011, che riguarda la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di "virtuosità", con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.</p> <p>Il comma 7 stabilisce che i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno precedente. Dispone che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.</p>
31	<p>Patto di stabilità interno degli Enti locali</p>	<p>L'articolo 31 contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per gli Enti locali, riproducendo in parte gli analoghi contenuti dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011, commi 87 e seguenti.</p> <p>In particolare il comma 1 dell'articolo 31 stabilisce che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>

Il comma 2 fissa l'obiettivo finanziario per le Province ed i Comuni sopra i 1.000 abitanti come percentuale della spesa corrente media 2006-2008 così determinata:

- Province: 16,5% nel 2012 e 19,7% nel 2013 e successivi;
- Comuni al di sopra dei 5000 abitanti: 15,6% nel 2012 e 15,4% nel 2013 e successivi;
- Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti: 15,4% dal 2013 e successivi.

Tali percentuali si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 98/2011, concernente l'individuazione degli enti virtuosi, modificato nel senso già visto dall'articolo precedente.

La nozione di saldo di competenza mista è confermata dal comma 3 dell'articolo 31, nei termini già previsti dalla legge di stabilità 2011, n. 220/2010, art. 1, comma 89.

La deduzione, dagli obiettivi di cui al comma 2, degli importi pari alle riduzioni dei trasferimenti sono quindi confermate dal comma 4, con riferimento a quanto già disposto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010.

Il comma 5 dispone, per gli enti più virtuosi, con riferimento all'art. 20, comma 2, del decreto legge 98/2011, un saldo zero come obiettivo del patto, oppure un valore compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6.

Il comma 6 concerne gli enti non virtuosi, per i quali dispone un obiettivo di riduzione delle percentuali di cui al comma 2 da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 secondo quanto determinato da un decreto ministeriale, con un limite massimo pari a:

- Province: 16,9% nel 2012 e 20,1% nel 2013 e successivi;
- Comuni con popolazione al di sopra dei 5.000 abitanti: 16,0% nel 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi;
- Comuni con popolazione tra i 1.001 e i 5000 abitanti: 15,8% nel 2013 e successivi.

I commi da 7 a 17 escludono dal patto di stabilità interno talune voci di spesa, quali: interventi di protezione civile (comma 7, con relativi obblighi di rendicontazione, e comma 8), grandi eventi (comma 9), fondi comunitari (comma 10, con relativi obblighi di riconteggio delle somme se del caso, e comma 11), spese per censimenti ISTAT (comma 12), Comuni dell'Aquila (comma 13), Comune di Parma (comma 14), spese connesse al federalismo demaniale (comma 15), spese per investimenti infrastrutturali (comma 16).

Il comma 17 abroga in via implicita ogni altra esclusione previgente.

Il comma 18 disciplina la ricaduta sui documenti di bilancio dell'evidenziazione delle poste rilevanti ai fini del rispetto del patto.

Il comma 19 ripropone il comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) che contiene disposizioni relative al monitoraggio del patto di stabilità, estendendole ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 2013.

Il comma 20 obbliga alla certificazione delle risultanze del patto entro il termine perentorio del 31 marzo, stabilendo qual è la procedura in caso di certificazione ritardata.

		<p>Il comma 21 dispone una sanzione consistente in una restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui i prelevamenti stessi non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea.</p> <p>Il comma 22 considera la specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e rimette ad un accordo tra il Comune di Roma e il Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di concorso al patto di stabilità, anticipando i tempi del relativo procedimento come attualmente previsti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011).</p> <p>Il comma 23 dispone i tempi di applicazione del patto per gli Enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2007 all'anno 2009, mentre il comma 24 dispone al riguardo con riferimento agli enti commissariati.</p> <p>Il comma 25 prevede la messa a disposizione delle informazioni trasmesse dagli Enti locali in relazione agli obblighi del patto alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, all'UPI e all'ANCI, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni.</p> <p>Il comma 26 contiene una disposizione confermativa dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 149/2011 (che contiene "meccanismi sanzionatori e premiali"), che determina la conseguenze per l'Ente locale inadempiente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza.</p> <p>Il comma 27 novella il decreto legislativo 149/2011 assoggettando anche gli Enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna alla riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali inadempienti.</p> <p>I commi 28 e 29 invece dispongono - disciplinando il relativo procedimento - l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce e il relativo obbligo di comunicazione a carico degli enti locali.</p> <p>I commi 30 e 31 dispongono la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno e le sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, assegnando la competenza alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.</p> <p>Il comma 32 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.</p>
32	<p>Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>L'articolo 32 detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e definisce, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011. Esso riproduce in parte gli analoghi contenuti dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011, commi 125 e seguenti.</p> <p>In particolare il comma 1 conferisce alla disciplina dettata natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>I commi 2 e 3 dispongono che, in termini di competenza e di cassa, il complesso delle spese finali di ciascuna Regione a statuto ordinario non possa</p>

essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità, ridotti degli importi che le tabelle di cui al comma 2 (per la competenza finanziaria) e al comma 3 (per la cassa) definiscono come cifre assolute.

Il comma 4 esclude dal patto di stabilità interno talune voci di spesa, alcune delle quali in gran parte coincidenti con quelle stabilite dal comma 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010).

Risultano escluse, tra l'altro: le spese per la sanità, le spese per la concessione di crediti, le spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, le spese relative all'attuazione del d.lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale, dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, le spese concernenti il censimento, le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, talune spese relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale, le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto ministeriale, le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dalle recenti manovre della scorsa estate.

Il comma 5 abroga in via implicita ogni altra esclusione previgente.

Il comma 6 prescrive la valutazione delle spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. Tali disposizioni si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto ministeriale attuativo.

I commi da 7 a 9 riguardano la ridefinizione del patto a seguito dell'individuazione degli enti virtuosi ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011. L'obiettivo delle Regioni collocate nella classe più virtuosa non sarà superiore alla media delle spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento, mentre l'obiettivo delle altre Regioni (non virtuose) sarà incrementato della quota di manovra ridotta alle Regioni virtuose.

Il comma 10 determina il concorso aggiuntivo al patto di stabilità interno delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con riferimento agli importi indicati nella tabella allegata al comma che riporta, per ciascuna Autonomia, i valori assoluti del contributo e le seguite modalità di calcolo.

Il comma 11 dispone che, per assicurare il concorso aggiuntivo, le Regioni a statuto speciale, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10 precedente. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario.

Il comma trova rispondenza nel contenuto del comma 132 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010).

Il comma 12 stabilisce analoghe regole per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista.

Il comma 13 reca la disciplina del patto di stabilità per gli Enti locali dei territori delle Autonomie speciali che esercitano in via esclusiva funzioni di regolazione, prevedendo l'applicazione delle regole generali qualora la Regione non provveda esercitando i propri poteri. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni previste in via generale per gli enti locali.

Il comma 14 prescrive che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 avvenga nel rispetto degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

Il comma 15 ripropone la norma di cui al comma 135 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, che consente alle Regioni, cui si applicano limiti alla spesa, di ricalcolare l'obiettivo di risparmio relativo alla cassa, riducendo di pari misura l'obiettivo di risparmio di parte corrente per determinate spese.

Il comma 16 ripropone la norma di cui al comma 136 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, che prevede la possibilità di ulteriori forme di risparmio per le Autonomie speciali, da ottenere attraverso l'assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri.

Il comma 17 disciplina, a decorrere dal 2013, il c.d. "patto regionale integrato" mirato per consentire alle singole Regioni e alle Province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli Enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

I commi da 18 a 21 riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto per le Regioni e per le Province autonome e trovano in gran parte rispondenza nel contenuto dei commi da 144 a 146 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

Il comma 22 dispone che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Il comma 23 modifica tuttavia lo stesso articolo 7, comma 1, in particolare alla lettera a), ultimo periodo, con riferimento ai casi in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato per la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

Il comma 24 trova in gran parte rispondenza nel contenuto del comma 148 bis dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010. Con riferimento alla situazione della Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se nell'anno successivo procedono ad applicare le previste prescrizioni di rigore finanziario.

Il comma 25 prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce e il relativo obbligo di comunicazione.

		<p>Il comma 26 trova in gran parte rispondenza nel contenuto del comma 111-bis dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, con riferimento alla nullità degli atti elusivi del " patto" posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome.</p> <p>Il comma 27 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli Enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.</p>
33	Disposizioni diverse	<p>L'articolo 33, comma 1, incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009. Stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).</p> <p>I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.</p> <p>Il comma 4 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.798 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal provvedimento in esame.</p> <p>Il comma 5 stabilisce la riduzione, per il solo anno 2012, di 12,39 milioni di euro a carico dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC.</p> <p>Il comma 6 stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico, anche accessorio, del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri, nonché di altre amministrazioni, in servizio all'estero, attualmente disciplinato dalla parte terza del DPR n. 18 del 1967. La relazione tecnica quantifica i risparmi complessivi derivanti dall'approvazione del comma 6 in 46,14 milioni di euro.</p> <p>I commi da 7 a 9 modificano la destinazione delle entrate derivanti dall'attribuzione delle frequenze in banda larga, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, finalizzandole anche alla copertura dell'onere derivante dal differimento dell'acconto Irpef 2011, ed istituiscono per l'anno 2012 un fondo destinato alle necessità di spese di alcuni Ministeri.</p> <p>Il comma 10 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto merci.</p> <p>Il comma 11 estende all'esercizio finanziario 2012 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del decreto legge n. 40/2010. Il comma destina al finanziamento del 5 per mille per il 2012 la somma di 400 milioni di euro.</p> <p>I commi 12 e 14, riproducendo norme analoghe a quelle già presenti in precedenti provvedimenti, recano disposizioni concernenti il regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività.</p> <p>Il comma 13 proroga, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto (delle pubbliche amministrazioni) "sicurezza, difesa e soccorso pubblico".</p>

		<p>Il comma 15 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.</p> <p>Il comma 16 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all'art. 1, comma 635, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006), e all'art. 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (L. n. 203 del 2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie.</p> <p>Il comma 17 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.</p> <p>Il comma 18 dispone per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.</p> <p>Il comma 19 consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.</p> <p>Il comma 20 incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione.</p> <p>I commi da 21 a 25 disciplinano la concessione dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito.</p> <p>Il comma 27 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le Regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992.</p> <p>Il comma 28 stabilisce che da gennaio 2012 sia ripresa la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, fissando le modalità della riscossione e stabilendo che sia versato il 40 per cento dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.</p> <p>I successivi commi 29 e 30 recano la copertura finanziaria del comma 28.</p> <p>Il comma 31 dispone che il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione europea.</p> <p>Il comma 32 dispone, per l'anno 2012, il finanziamento di 70 milioni di euro in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.</p> <p>Il comma 33 incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2012, il fondo, per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale "Bambino Gesù".</p> <p>Il comma 34 riduce di 18 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili disposto dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011.</p>
--	--	--

		<p>Il comma 35 fissa in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012 il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.</p> <p>Il comma 36 esclude le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.</p> <p>Il comma 37 reca disposizioni a favore della Provincia e del Comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015. In particolare ridefinisce ed attenua per l'anno 2012 - ma non per gli anni successivi - le sanzioni (previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, articolo 7), relative al mancato rispetto del patto di stabilità da parte di Comune e Provincia di Milano coinvolte nell'organizzazione dell'evento.</p> <p>Il comma 38 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012, per la proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.</p>
34	Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti	<p>L'articolo 34 reca disposizioni eterogenee relative alla filiera dei carburanti. Rende strutturale la deduzione forfetaria prevista in favore dei distributori di carburante dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998 per il servizio di incasso delle imposte sul consumo dei carburanti svolto dalla categoria dei gestori. La deduzione, prevista inizialmente dal citato articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi, è stata poi di volta in volta prorogata annualmente sino al periodo di imposta 2011.</p>
35	Fondi speciali e tabelle	<p>L'articolo 35, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili (disciplinati dall'articolo 18 della nuova legge di contabilità) mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.</p> <p>Il comma 2 reca l'approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.</p> <p>Il comma 3 reca l'approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.</p> <p>Il comma 4 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, esposte per programma e missione.</p> <p>Il comma 5 indica i limiti massimi di impegno che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2012, con riferimento ai futuri esercizi.</p>
36	Entrata in vigore	<p>L'articolo 36 dispone che - salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 - la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.</p>

--	--	--